

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Giovedì 26 febbraio 2004

549^a e 550^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione – *Relatore* CARRARA (*Relazione orale*). **(2701)**

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative – (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Ove trasmesso dalla Camera dei deputati*). **(2677-B)**

III. Avvio della discussione generale del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati – *Relatore* BOSCATO (*Relazione orale*). (2720)

IV. Avvio della discussione generale delle mozioni 1-00105, 1-00121, 1-00137, 1-00155, 1-00171, 1-00225, 1-00232, 1-00240 sul Mezzogiorno (*testi allegati*).

V. Avvio della discussione generale della mozione 1-00224 con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, sul morbo della lingua blu (*testo allegato*).

alle ore 16

Interpellanze ed interrogazioni (*testi allegati*).

MOZIONI SUL MEZZOGIORNO

ANGIUS, BORDON, RIPAMONTI, FABRIS, MARINO, MANCINO, CADDEO, COVIELLO, BAIO DOSSI, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, CAMBURSANO, CASTELLANI, COLETTI, D'ANDREA, DENTAMARO, DI SIENA, FILIPPELLI, FLAMMIA, FORMISANO, GARRAFFA, GIARETTA, GRUOSSO, IOVENE, LAURIA, LIGUORI, MACONI, MAGISTRELLI, MANZIONE, MONTALBANO, MONTICONE, MORANDO, MURINEDDU, NIEDDU, PAGANO, PASCARELLA, PETRINI, PIZZINATO, ROTONDO, SCALERA, SOLIANI, STANISCI, TESSITORE, VERALDI, VILLONE, VISERTA COSTANTINI, VIVIANI. – Il Senato,

(1-00105)
(21 novembre 2002)

premessi che:

negli ultimi anni la crescita economica del Mezzogiorno è stata superiore a quella registrata al Centro-Nord e l'incremento dell'occupazione è stato più dinamico;

l'avvio del federalismo, con l'elezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti delle Regioni, ha rafforzato il tessuto istituzionale e reso più moderna la pubblica amministrazione;

l'ingresso dell'Italia nell'area dell'euro ha stimolato la fiducia delle imprese meridionali nelle potenzialità del mercato e generato un ciclo positivo di investimenti in direzione dell'innovazione e della qualità dei prodotti;

il contrasto alla criminalità organizzata nelle sue varie forme ha generato risultati importanti in termini di crescita considerevole degli investimenti delle imprese nazionali ed estere nel Mezzogiorno;

sull'andamento positivo dell'economia meridionale hanno poi influito:

le nuove ed equilibrate flessibilità del lavoro e le politiche attive come il prestito d'onore, la promozione dell'imprenditorialità giovanile ed il credito d'imposta per le assunzioni;

l'introduzione di una politica fiscale di vantaggio con la DIT (Dual Income Tax) e con il credito di imposta per gli investimenti;

la spinta alla riqualificazione degli investimenti pubblici con la definizione del Quadro Comunitario di Sostegno 2000 – 2006, che prevede impegni di spesa per 56.000 milioni di euro, e con l'avvio della modernizzazione della gestione amministrativa di servizi essenziali come quelli dell'acqua, di tutela dell'ambiente e di salvaguardia dell'assetto idrogeologico;

l'attivazione di interventi diretti di promozione imprenditoriale come i patti territoriali, i contratti d'area e le agevolazioni previste dalla legge n. 488/99;

tenuto conto che:

la crescita e la competitività nel mercato globale dell'Italia, come dimostrano tutte le rilevazioni e i dati economici, dipende in modo imprescindibile dalla crescita dell'economia del Mezzogiorno e che da ciò dipende la possibilità di realizzare le necessarie riforme istituzionali, economiche e sociali del paese;

le scelte di politica economica del Governo Berlusconi hanno gelato il clima di fiducia dei cittadini e delle imprese e hanno interrotto il circolo virtuoso di crescita, investimenti e nuova occupazione, come dimostrano tutte le rilevazioni statistiche;

il blocco degli incentivi automatici della DIT, del credito d'imposta per le assunzioni e, da ultimo, del credito d'imposta per gli investimenti sono le principali cause del rallentamento dell'economia del Mezzogiorno;

il riorientamento in atto della spesa per gli investimenti, avviato con il programma delle infrastrutture strategiche e con l'avvio dell'attività di Patrimonio S.p.A. e di Infrastrutture S.p.A., e con il recupero delle risorse finanziarie già stanziata – previsto dal decreto taglia-deficit –, colpirà pesantemente le aree meridionali;

per il 2003 si prevede un ulteriore severo razionamento delle risorse destinate al Mezzogiorno assieme a un depotenziamento degli incentivi previsti dalla legge n. 488/99 ed alla minore fruibilità delle risorse del credito d'imposta per gli investimenti e del *bonus* occupazionale;

il lungo braccio di ferro tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive ha lasciato senza coordinamento la spesa dei fondi europei, impedisce di raggiungere gli obiettivi del programma e mette a rischio l'utilizzo di 500 milioni di euro di fondi già stanziati,

impegna il Governo:

ad avviare un programma di riqualificazione del sistema di istruzione fino al diciottesimo anno di età con la valorizzazione professionale del personale, con la generalizzazione dell'alfabetizzazione informatica, multimediale e dell'insegnamento delle lingue straniere, con un intervento organico di edilizia scolastica, in modo da elevare la qualità del sistema formativo al livello dei Paesi europei più avanzati;

a promuovere diffusamente programmi per la formazione permanente e l'innovazione, sostenendo le università ed i Centri di ricerca scientifica e tecnologica;

a predisporre un differenziale fiscale per il Mezzogiorno, in misura decrescente fino al 2006, tale da potenziare i vantaggi localizzativi per gli investimenti produttivi, nonché a reintrodurre la DIT, a ripristinare gli incentivi automatici come il credito d'imposta, restituendo – con controlli innovativi – l'originaria efficacia agli incentivi della legge n. 488/92, e a ridurre gradualmente la base imponibile dell'IRAP, partendo da un abbattimento di un terzo della stessa;

ad attivare un più efficace monitoraggio volto a garantire il completo utilizzo dei fondi strutturali europei e l'efficacia della spesa con la riqualificazione di progetti di ammodernamento infrastrutturale e di miglioramento del contesto ambientale;

a garantire effettivamente al Mezzogiorno almeno il 35 per cento delle risorse ordinarie e straordinarie, europee e nazionali – comprese quelle attivate da Infrastrutture S.p.A. – e a fornire periodicamente il quadro delle effettive utilizzazioni degli stanziamenti in termini di impegni e di pagamenti;

ad attuare la riforma degli ammortizzatori sociali partendo dalla trasformazione degli interventi assistenziali in misure di politiche attive per il lavoro, finalizzati alla formazione ed al lavoro produttivo, affiancandoli al rifinanziamento del *bonus* occupazionale, del prestito d'onore e degli incentivi per l'occupazione giovanile;

a rafforzare le azioni per garantire sicurezza e legalità allo svolgimento della vita civile e delle attività imprenditoriali, accompagnando l'azione di contrasto a diffusi progetti di educazione alla legalità nelle scuole;

ad attuare le disposizioni dell'articolo 119 della Costituzione, definendo un sistema di perequazione nel quadro normativo di federalismo fiscale tale da consentire eguaglianza a tutti i cittadini del paese nell'accesso ai servizi pubblici e nell'esercizio dei diritti civili.

SCALERA, COVIELLO, VERALDI, MARINO, SODANO Tommaso, DETTORI, D'ANDREA, MANZIONE, DATO, LAURIA. – Il Senato,

(1-00121)
(6 febbraio 2004)

considerato che:

l'Italia e il Sud in particolare devono cogliere l'opportunità offerta dai sistemi di innovazione, traducendola in un metodo che la porti a reggere la competitività a livello mondiale;

è il Mezzogiorno la realtà dove si registra una prevalenza delle piccole e medie imprese e dove le sinergie potenzialmente attivabili possono contare sulla captazione aggiuntiva di risorse di incentivazione pubblica e comunitaria decisamente più elevate;

l'odierna legislazione per il Sud offre molteplici incentivi, strumenti fiscali e amministrativi per accompagnare gli investimenti, ma manca una cultura omogenea dell'impresa che costituisca il motore della ripresa della crescita nel Mezzogiorno;

è fondamentale, per il sistema produttivo italiano, poter limitare i fattori di costo reali delle imprese e sviluppare strategie unitarie e mirate che favoriscano il loro rafforzamento, anche attraverso le energie imprenditoriali associate;

osservato che:

tra i vari settori economici che potrebbero essere potenziati nel Mezzogiorno il turismo ha un ruolo centrale, in quanto è risorsa economica fondamentale per lo sviluppo;

le imprese che operano nell'industria turistica del Sud soffrono di debolezze strutturali imputabili a fattori come l'assenza di pianificazione concertata, la mancanza di un'efficace strategia di comunicazione, le dimensioni ridotte, la frammentarietà dei modelli di gestione, lo sbilanciamento nella distribuzione territoriale, l'inadeguatezza degli *standard* di qualità nei servizi e nella formazione degli addetti,

impegna il Governo:

a favorire l'istituzione di consorzi per lo sviluppo di specifici settori di attività imprenditoriale nelle aree a ritardo di sviluppo;

a prevedere che tali consorzi siano istituiti, per ciascun settore di attività ed area territoriale, con decreto del Ministro competente, su richiesta ed in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato, e debbano avere quali loro finalità la ricerca e l'innovazione tecnologica, la promozione, in Italia e all'estero, dei prodotti o dei servizi, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti.

SCALERA, FLAMMIA, D'ANDREA, LAURIA, MANZIONE, MANCINO, RIGHETTI, COLETTI, COVIELLO, LIGUORI, DATO, FORMISANO, DETTORI, MANIERI, MARINO, TESSITORE, SODANO Tommaso, VILLONE. – Il Senato,

(1-00137)
(19 marzo 2004)

osservato che l'ultimo rapporto dell'ABI su banche e Mezzogiorno diffuso nei giorni scorsi evidenzia che il divario territoriale nelle condizioni creditizie è molto marcato: in particolare nelle regioni meridionali il denaro costa mediamente l'1,93% in più rispetto alla media nazionale e il 2,5% in più rispetto al costo del denaro nel Nord Ovest;

al costo del denaro superiore si aggiunge una minor remunerazione dei depositi;

secondo l'ABI il differenziale fra i tassi di interesse sarebbe dovuto a tre diversi fattori: la diversità del grado di rischio, i tempi e le procedure di recupero e la frammentazione dei rapporti creditizi;

rispetto all'inizio degli anni '90, gli impieghi al Sud sono scesi di ben tre punti percentuali, passando dal 18 al 15%;

riconosciuto che lo Stato e le autorità creditizie dovrebbero operare in modo da rendere i tassi d'interesse praticati dalle aziende di credito al Sud del paese omogenei a quelli applicati nelle altre aree del paese, nell'intento di favorire lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a sostenere le attività imprenditoriali ed i consumi nel Sud, mediante una agevolazione per il biennio 2003-2004, pari all'1% sugli interessi di tutti i prestiti (anche del credito al consumo) erogati nel Mezzogiorno, da finanziare a carico dei fondi per le aree depresse, anche attraverso il cofinanziamento europeo;

ad adottare, d'intesa con la Banca d'Italia, misure per assicurare uniformità del credito, affinché le banche applichino, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale.

SCALERA, LIGUORI, LAURIA, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, GAGLIONE, VERALDI, COVIELLO, MARINO, CASILLO, BASTIANONI, D'ANDREA, GIARETTA, SODANO Tommaso. – Il Senato,

(1-00155)
(5 giugno 2004)

premessi che:

il Governo ha finora dichiarato di volere una forte accelerazione della realizzazione delle opere pubbliche e della spesa per incentivi nel Mezzogiorno d'Italia;

nella legge finanziaria 2003 si stabilisce che il Cipe potrà decidere di riallocare tutti gli stanziamenti finora destinati alle aree depresse: incentivi alle imprese, patti territoriali, contratti di programma, *bonus* su nuove assunzioni e credito d'imposta sugli investimenti, intese istituzionali di programma, fondi per le calamità, prestito d'onore e aiuti alla nuova imprenditorialità e tutte le risorse destinate dalla legge n. 64 sull'intervento straordinario;

nella legge finanziaria 2003 è inoltre istituito un Fondo per le aree sottoutilizzate, in cui confluiranno gli stanziamenti già previsti finora per le aree depresse più i crediti d'imposta su occupazione e investimenti;

il pesante *gap* infrastrutturale che penalizza il Mezzogiorno è dovuto in larga misura alla circostanza che per decenni gli investimenti della ex Cassa per il Mezzogiorno in opere pubbliche sono stati in gran parte sostitutivi di quelli statali e, quindi, non hanno conseguito l'obiettivo di ridurre in modo significativo il differenziale di infrastrutture pubbliche nelle regioni meridionali ed insulari rispetto al Centro-Nord;

tali interventi determinano incertezza per le imprese meridionali e l'intera economia del Sud, in ragione del possibile razionamento delle risorse delle leggi di agevolazione al sistema produttivo. Pertanto le convenienze agli investimenti nelle aree deboli si riducono, in un momento di grande debolezza economica, e a questo occorre aggiungere il rischio, a causa del taglio delle risorse agli enti locali meridionali, di una possibile riduzione degli *standard* dei servizi pubblici nelle regioni dove invece bisognerebbe aumentarli,

impegna il Governo a presentare al più presto al Parlamento una dettagliata relazione sul grado di attuazione delle politiche in favore dell'Italia meridionale ed insulare e sul grado di utilizzo delle risorse finora stanziare.

CADDEO, COVIELLO, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni,
D'ANDREA, DI GIROLAMO, DI SIENA, GARRAFFA, GASBARRI,
GRUOSSO, IOVENE, LIGUORI, MONTALBANO, MURINEDDU,
NIEDDU, PASCARELLA, ROTONDO, STANISCI, TESSITORE, VIL-
LONE, VISERTA COSTANTINI. – Il Senato,

(1-00171)
(3 luglio 2003)

premessi che:

negli ultimi anni il Mezzogiorno ha cominciato a ridurre il proprio divario di sviluppo rispetto al resto dell'Italia e dell'Europa, anche se il processo è andato avanti lentamente fino alla sua attuale interruzione;

ciò rende più deboli le potenzialità di crescita dell'Italia e rischia di precludere il conseguimento degli obiettivi del Consiglio europeo di Lisbona del 2000, tesi a portare il tasso di occupazione al 70 per cento della popolazione entro il 2010;

si rende necessario un riorientamento delle politiche di sviluppo alla luce sia dell'allargamento dell'Unione europea e della prospettiva della competizione con nuove regioni in ritardo di sviluppo dell'Est europeo, sia della creazione, entro il 2010, di un'area euromediterranea di libero scambio, da considerare non un rischio, ma una grande opportunità di sviluppo;

la strategia di riduzione della pressione fiscale sulle imprese, di riforma del *welfare*, di liberalizzazione dei mercati, dei servizi e delle merci appare importante, ma non sufficiente senza forme di intervento diretto dello Stato;

il decentramento, impropriamente chiamato federalismo amministrativo, il Quadro comunitario di sostegno (col 70 per cento delle risorse comunitarie affidato alle regioni) ed infine la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 hanno individuato nelle regioni gli attori delle politiche di sviluppo;

il nuovo articolo 119 della Costituzione destina risorse aggiuntive e consente interventi speciali in favore di determinate realtà locali per vari scopi, tra cui la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale;

la scelta di affidare al solo federalismo «concorrenziale» e «senza rete» il compito di promuovere lo sviluppo condanna il Sud all'aggravamento dei ritardi ed è incompatibile con gli obiettivi fissati a Lisbona nel 2000;

a partire dal DPEF 2004-2006, nell'aggiornare la priorità per la crescita e la competitività, occorre individuare per il Mezzogiorno un programma di modernizzazione delle infrastrutture, di cospicui investimenti immateriali in formazione, ricerca e innovazione e di miglioramento del contesto;

occorre ridefinire anche una politica industriale con un sistema agevolativo nazionale per la promozione di nuove imprese;

il sistema di promozione imprenditoriale dovrebbe comprendere:

il meccanismo automatico del credito d'imposta, capace di dare certezza di finanziamento e di selezionare gli investimenti secondo criteri di

qualità dell'impresa e di promozione dell'ammodernamento tecnologico degli impianti e dei macchinari;

un *bonus* occupazionale certo, automatico e finalizzato alla stabilizzazione dei lavoratori e all'emersione del lavoro nero;

la riqualificazione dei bandi della legge n. 488 del 1992 per le piccole e medie imprese selezionando meglio i criteri di accesso, responsabilizzando di più le banche e legandoli più strettamente alle caratteristiche imprenditoriali del territorio;

il nuovo «contratto di localizzazione» per l'attrazione di investimenti di medie e di grandi imprese;

sull'esempio di esperienze europee di successo, la gestione dei contratti di localizzazione andrebbe assicurata da un'autorità tecnica indipendente, separata ed autonoma rispetto alle autorità politiche e dai rischi assistenziali e redistributivi, orientata ai risultati di medio e lungo periodo, sulla base di scelte strategiche generali circa le aree territoriali, le innovazioni e le specializzazioni produttive da incentivare;

si dovrebbe promuovere l'insediamento nel Mezzogiorno di nuove medie e grandi imprese fortemente innovative, anche provenienti dall'estero, ad alto valore aggiunto ed orientate all'*export*, presentate da imprenditori con un *curriculum* di successo;

la localizzazione andrebbe preceduta da un'appropriata attività di *marketing* territoriale gestita da parte dell'Agenzia di sviluppo con la disponibilità diretta di sufficienti risorse finanziarie, di aree edificabili e di immobili localizzati in zone industriali attrezzate, offerte da enti locali in competizione tra di loro, e con facilitazioni amministrative tali da offrire un prodotto «chiavi in mano»,

impegna il Governo:

a predisporre, col prossimo DPEF, un programma innovativo di promozione di nuove imprese nel Mezzogiorno attraverso la definizione di un sistema di incentivi quali il credito d'imposta, il *bonus* occupazionale, i bandi della legge n. 488 del 1992 ed i contratti di localizzazione;

ad assicurare apposite e congrue risorse finanziarie anche con l'utilizzazione di risorse finanziarie rinvenienti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea;

ad utilizzare procedure automatiche e non discrezionali e, per quanto riguarda i contratti di localizzazione, la discrezionalità tecnica di un'Agenzia indipendente, in totale separazione dalla politica ma guidata da appropriati indirizzi gestionali.

FLAMMIA, DI SIENA, GRUOSSO, CADDEO, PASCARELLA,
GASBARRI, VISERTA COSTANTINI, BATTAFARANO, MARINO,
SODANO Tommaso, CARELLA, MANCINO, BRUTTI Paolo, TESSITORE,
MONTALBANO, NIEDDU, ROTONDO, MARITATI, TOGNI,
GARRAFFA, LIGUORI, DETTORI, VERALDI, PAGANO, MASCIONI,
FALOMI, MACONI, BRUNALE, LONGHI, PIZZINATO, PAGLIARULO,
VICINI, PASQUINI, CHIUSOLI, MANZIONE, DE PETRIS, BASSO,

(1-00225)
(22 gennaio 2004)

MONTINO, BONFIETTI, COVIELLO, VITALI, MURINEDDU, SCALE-
RA, BARATELLA, COLETTI, MALABARBA, PIATTI, CREMA,
STANISCI, DI GIROLAMO, BATTAGLIA Giovanni. – Il Senato,

premessi che:

le condizioni di vita tra il Mezzogiorno e la parte restante del Paese, negli ultimi anni, sono andate ulteriormente divaricandosi;

il 66% delle famiglie italiane in stato di povertà relativa, secondo i dati Istat, è concentrato al Sud (4 milioni e 886.000 individui su 7);

nel Mezzogiorno il 20% delle famiglie si trova al di sotto della soglia di povertà ed il 16 % non riesce nemmeno a pagare le bollette;

l'81% del prodotto industriale, secondo i dati del Censis, è concentrato al Centro-Nord, mentre solo il 19% è distribuito nei distretti meridionali;

il livello di disoccupazione in alcune aree del Mezzogiorno è superiore di 4-5 volte a quello medio nazionale;

lo stato delle infrastrutture primarie e dei servizi nel Mezzogiorno è decisamente inferiore, rispetto al resto del Paese, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

che i fattori di crescita, a cominciare dal credito, non sono governati dall'economia meridionale;

considerato che:

per il complesso di queste condizioni va rimettendosi in moto un processo migratorio dal Sud in altre aree del Paese non meno grave di quello dei decenni scorsi, in quanto priva queste terre di energie giovanili e professionali qualificate;

nella disgregazione civile e sociale si trova, in molti territori meridionali, una presenza sempre più preoccupante della malavita organizzata, che, a sua volta, ostacola o fa da freno agli investimenti produttivi;

per effetto di modificazioni climatiche planetarie, derivanti da modelli produttivi distorti ed irrazionali, le aree del Mezzogiorno sono le prime ad essere esposte a processi di desertificazione e devastazione ambientale;

visto che:

nonostante i fattori negativi sopra indicati, sono andati manifestandosi interessanti segnali di dinamismo imprenditoriale autoctono, tendente a valorizzare risorse tipiche e potenzialità professionali ed ambientali;

ritenendo che:

il Mezzogiorno sia potenzialmente suscettibile di sviluppo e possa efficacemente contribuire alla crescita del Paese e dell'Europa, se si valorizza la sua collocazione geografica e se si esaltano le sue risorse tipiche e tradizionali;

il Sud abbia bisogno, per estrinsecare le sue potenzialità, soprattutto di un adeguato livello di infrastrutture primarie, di una solida innovazione tecnologica e professionale, di un adeguamento dei suoi servizi, del riconoscimento di un suo ruolo europeo nel Mediterraneo,

impegna il Governo:

a perseguire in tutti gli atti di programmazione, di investimento e di spesa un riparto delle risorse, tendente a riequilibrare i livelli quantitativi e qualitativi delle infrastrutture, delle opere civili e dei servizi rispetto alle altre aree meglio dotate del Paese;

a dare reale sostanza al nuovo articolo 119 della Costituzione, destinando risorse aggiuntive alle aree del Mezzogiorno, per interventi capaci di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale;

a ridefinire una politica di promozione imprenditoriale nel Sud, attraverso:

un meccanismo automatico di credito di imposta, capace di dare certezza di finanziamento e di selezione degli investimenti;

un sistema di concessione di bonus occupazionali certi e automatici, capaci di combattere la precarietà e far emergere il nero;

la riqualificazione dei bandi della legge n° 488 per le piccole e medie imprese;

la ridefinizione del "contratto di localizzazione" per l'attrazione di investimenti;

un rifinanziamento cospicuo dello strumento del prestito d'onore e della imprenditoria giovanile;

un rilancio della programmazione negoziata;

a predisporre un piano organico per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse idriche del Mezzogiorno e per la promozione di un sistema energetico alternativo, capace di utilizzare e difendere le caratteristiche del territorio;

a potenziare il sistema universitario, che rappresenta un prezioso bacino di capacità innovativa;

a concertare e concordare con le organizzazioni sindacali e professionali patti e contratti di lavoro, che, fatte salve le prerogative dei contratti nazionali e la parità di diritti di tutti i lavoratori italiani, siano capaci di armonizzare tempi di lavoro, stabilità occupazionale e produttività;

a predisporre gli strumenti di salvaguardia del reddito delle imprese agricole, in vista dell'allargamento della Unione Europea e della conseguente riduzione o soppressione delle integrazioni.

IOVENE, BATTAFARANO, MONTALBANO, DI SIENA, FLAMMIA, PIZZINATO, VIVIANI, ROTONDO, STANISCI, MACONI, BRUNALE, BONAVITA, BRUTTI Paolo, GRUOSSO, BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BARATELLA, MARITATI, ACCIARINI, BASSO, CADDEO. – Il Senato,

premesso che:

al 30 giugno 2003 si è conclusa la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, istituita con il decreto legislativo n. 237 del 1998, che ha costituito un importante strumento di contrasto alla povertà, una

(1-00232)
(4 febbraio 2004)

misura di «assistenza attiva», introdotta per aiutare le persone che per qualsiasi motivo si trovino a vivere con un reddito che si collochi al di sotto della soglia di povertà, adottata da quasi tutti i Paesi membri dell'Unione europea;

tale misura consentiva di erogare agli interessati un assegno mensile di circa 367 euro, erogazione inserita in un più ampio programma di reinserimento sociale e lavorativo predisposto e concordato con l'utente dagli operatori sociali del territorio;

la sperimentazione ha interessato 306 comuni (39 nella prima fase e 267 a partire dal 2001) distribuiti su tutto il territorio nazionale, oltre 42.000 famiglie e circa 165.000 persone, in particolare dislocate nelle più disagiate aree del Meridione;

i fenomeni legati alla povertà sono in preoccupante aumento. Secondo i più recenti dati Istat, infatti, la percentuale delle famiglie che hanno una spesa mensile per consumi al di sotto della soglia di povertà è pari all'11 per cento, per un ammontare complessivo di circa 2 milioni e 456.000 famiglie ed un totale di 7 milioni e 140.000 individui, che corrispondono al 12,4 per cento della popolazione;

il fenomeno si è ulteriormente aggravato negli ultimi mesi, in conseguenza del costante aumento dei prezzi al consumo dei generi di prima necessità;

il fenomeno della povertà si addensa nelle aree del Mezzogiorno, riguarda, in particolare, persone sole anziane, coppie con più figli e nuclei familiari con un solo genitore e tocca particolarmente i minori;

pur in presenza di risultati largamente positivi della sperimentazione e di una forte richiesta da parte dei comuni interessati, il Governo non ha ritenuto di dover proseguire la sperimentazione; invece di estendere, come da più parti auspicato, il reddito minimo di inserimento a tutto il territorio nazionale, il Governo, prima nel cosiddetto «Patto per l'Italia» e successivamente tanto nel «Libro bianco sulle politiche sociali» che nel «Piano d'azione nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale 2003-2005», ha previsto l'istituzione in alternativa di un reddito di «ultima istanza»;

tale strumento, che pare riproporre vecchie ricette assistenzialistiche, si è oltretutto tradotto nel comma 101 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) in un generico impegno a «concorrere al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro»;

tale norma si inserisce in un quadro di riduzione delle risorse del Fondo per le politiche sociali e dei trasferimenti ai comuni, che renderà quantomeno improbabile la possibilità per le regioni ed i comuni di attivare nuovi interventi e prestazioni sociali, e accentua le discriminazioni tra le aree più ricche e quelle più povere del Paese;

tutto ciò rischia di indebolire l'intera rete dei servizi sociali e di sostegno alla realtà di disagio, di povertà e di esclusione sociale e rende, soprattutto, drammatica la situazione delle migliaia di famiglie interessate alla sperimentazione, che sono state private di un fondamentale sostegno economico e sociale ed hanno visto così svanire una preziosa opportunità di emergere da una situazione di povertà e di disagio,

impegna il Governo a reperire le risorse necessarie a garantire il ripristino del reddito minimo di inserimento nell'ambito dei 306 comuni interessati fino al 2003 alla sperimentazione e a favorire l'adozione di nuove misure legislative, che consentano, alla luce dei risultati della sperimentazione stessa, di estendere su tutto il territorio nazionale gli strumenti e le risorse per contrastare le situazioni di povertà.

FERRARA, LAURO, NOCCO, MALAN, SANZARELLO, OGNIBENE, ZICCONI, FIRRARELLO. – Il Senato,

(1-00240)
(25 febbraio 2004)

premesso che:

nell'ultimo quinquennio, 1999-2003, il tasso medio annuo di sviluppo del Sud si è attestato all'1,7 per cento, contro l'1,4 del Centro-Nord. Si tratta di uno sviluppo significativo, prolungato nel tempo e come mai è avvenuto nella storia del dopoguerra;

la spesa pubblica in conto capitale ha raggiunto nel 2002 il 6,5 per cento del prodotto interno lordo nel Sud, contro 3,4 nel Centro-Nord;

nel 2003 il numero di persone in cerca di occupazione si è ridotto al Sud del 3,7 per cento (46.000 unità), portando il tasso di disoccupazione nella media d'anno al 17,7 per cento, il valore più basso mai registrato dal 1993, tornando sui valori della prima metà degli anni Ottanta;

in merito alla dispersione scolastica, il fenomeno degli abbandoni al Sud è ormai quasi nullo (0,08 per cento) nella scuola elementare, e si è ridotto, con un tasso di diminuzione costante dagli anni Novanta, a uno stabile 0,59 per cento sul totale;

gli omicidi da criminalità organizzata nel Sud sono passati nell'ultimo anno da 114 a 90, così come notevole è la riduzione dei reati di contrabbando (-72,4 per cento), miglioramenti cui hanno contribuito le azioni di rafforzamento tecnologico realizzate anche con fondi strutturali;

la legge finanziaria per il 2004 ha assegnato al Fondo finanziamenti aggiuntivi nazionali per le aree sottoutilizzate per 10,761 miliardi di euro (2,761 per i crediti d'imposta investimenti), corrispondenti allo 0,80 per cento del prodotto interno lordo. Si tratta di una quota del prodotto interno lordo superiore a quella analoga della finanziaria per il 2003 (0,69 per cento) e a quella media registrata nel quinquennio 1998- 2002 (0,64 per cento), a cui vanno aggiunti per il 2004 risorse, pari a 15.604 milioni di euro, derivanti dai residui passivi e dalle disponibilità extrabilancio;

il conseguimento nel 2003, per il secondo anno consecutivo, del rispetto del meccanismo europeo di disimpegno automatico (circa il 100 per cento dell'obiettivo fissato) conferma l'impatto innovativo della programmazione comunitaria;

considerato che:

secondo il giudizio dell'OCSE il Governo ha attuato una vera politica per il Sud, passando da una mentalità di contributi a pioggia associati a spreco di risorse pubbliche e corruzione a vincoli di bilancio rafforzati con uso efficiente di aiuti pubblici e fondi strutturali comunitari;

secondo il giudizio del Fondo monetario internazionale il nuovo quadro delle politiche per il Sud si è allontanato dalla logica dei sussidi convertendosi a favore di investimenti in infrastrutture e misure di rafforzamento delle istituzioni locali anche attraverso la più efficace applicazione delle leggi;

constatato che il miglioramento della *performance* economica del Sud negli anni recenti è finalmente un motivo di ottimismo,

impegna il Governo a proseguire negli sforzi finora profusi a favore del Sud mediante l'adozione di provvedimenti che, lungi dal rappresentare il prodotto di una politica assistenzialista, rappresentano invece il frutto di una politica rivolta a rendere le regioni del Sud protagoniste del rilancio economico del Paese.

**MOZIONE CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 157, COMMA 3, DEL REGOLAMEN-
TO, SUL MORBO DELLA LINGUA BLU**

DE PETRIS, PIATTI, MONTINO, COLETTI, MINARDO, COVIELLO, CARELLA, AGONI, MALABARBA, BOCO, MANCINO, VICINI, RIPAMONTI, MARTONE, DONATI, SODANO Tommaso, ZANCAN, MURINEDDU, TURRONI, FILIPPELLI, BASTIANONI, COSSIGA, CAVALLARO, VERALDI, DEL TURCO, D'ANDREA, NIEDDU, BASSO, AMATO, ZANDA, MANZIONE, FLAMMIA, SODANO Calogero, VISERTA COSTANTINI, DE ZULUETA, LABELLARTE, CORTIANA, TESSITORE, MODICA, MASCIONI, CREMA, MORANDO, TREU, TURCI, BRUTTI Massimo, BATTAFARANO, MONTICONE, DETTORI, BOLDI, PIZZINATO, GARRAFFA, BONFIETTI, PAGLIARULO, TOGNI, LONGHI, GRUOSSO, GASBARRI, DALLA CHIESA, PAGANO, MANIERI, PILONI, CICOLANI, ROTONDO, CHIUSOLI, DENTAMARO, MUZIO, BATTAGLIA Giovanni, RIGONI, STANISCI, GAGLIONE, FORMISANO, SCALERA, MICHELINI, VILLONE. – Il Senato,

(1-00224 p.a.)
(21 gennaio 2004)

premessi che:

con ordinanza dell'11.05.2003 il Ministero della salute ha disposto l'avvio di una campagna vaccinale obbligatoria per l'eradicazione della febbre catarrale degli ovini, rivolta a fini preventivi nei confronti di tutti i ruminanti e quindi anche di caprini, bovini e bufalini, utilizzando vaccini attenuati dei sierotipi 2 e 9;

a più riprese le associazioni rappresentative degli allevatori hanno segnalato danni al patrimonio zootecnico sottoposto a vaccinazione, con particolare riferimento a calo della produzione latte, riduzione della fertilità, mortinatalità e aborti tardivi in percentuali ben superiori a quelle statisticamente accettabili, nonché gravi danni economici derivanti dal perdurante blocco della movimentazione;

l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana, in un rapporto del 25 ottobre 2003, ha riferito al Ministero della salute le risultanze del monitoraggio sugli effetti della vaccinazione in questione effettuato nell'area di propria competenza mediante utilizzo di stalle sentinella;

dal suddetto rapporto si evince quanto segue:

a) il 90 % dei casi in circolazione virale riscontrati derivano da *virus* vaccinale per sieroconversione;

b) la circolazione di *virus* vaccinale è stata riscontrata anche in Comuni indenni dalla malattia e non soggetti a vaccinazione;

c) pur non essendo riscontrati casi clinici, la circolazione virale di derivazione vaccinale costringe al mantenimento delle restrizioni alla movimentazione;

con circolare del 14 ottobre 2003 il Ministero della salute, Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, ha comunicato a tutte le Regioni che il 10 dicembre 2003 avrebbe avviato una nuova campagna nazionale di vaccinazione contro la *blue tongue*, con le stesse caratteristiche di quella già conclusa, concernente i sierotipi 2, 4, 9 e 16;

nel parere del Comitato veterinario dell'Unione europea del 27/06/2000 in merito al possibile uso del vaccino attenuato si afferma testualmente che "ulteriori ricerche sono indispensabili per valutare l'efficacia e l'innocuità dell'utilizzo di tale vaccino vivo attenuato nel bovino e nelle capre" e che "(...) da quanto sopra si evidenzia il rischio che la vaccinazione in specie quali bovini e capre possa risultare addirittura dannosa";

la decisione della Comunità europea n. 2001/75 del 18.01.2001 prevede, per quanto concerne la febbre catarrale degli ovini, che "i vaccini acquistati all'estero per casi di emergenza devono essere testati per ottenere informazioni significative sulla loro utilizzazione in condizioni epidemiologiche diverse";

non risultano disponibili ad oggi adeguati protocolli di sperimentazione sui bovini sia per il vaccino attenuato utilizzato per la campagna di vaccinazione di cui all'ordinanza dell'11.05.2001 che per quello utilizzato nella campagna del 10 dicembre 2003, né tali prodotti risultano regolarmente registrati;

la situazione della zootecnia delle regioni centrali e meridionali colpite dalla malattia e dalle conseguenze della vaccinazione è attualmente drammatica e configura il rischio concreto della chiusura di centinaia di aziende e dell'abbandono di produzioni tipiche e di qualità di assoluto valore per il Paese,

impegna il Governo:

a disporre la sospensione di ogni nuova iniziativa concernente vaccinazioni con vaccino attenuato per il contrasto della *blue tongue*, disponendo invece, d'intesa con gli istituti zooprofilattici e con le organizzazioni degli allevatori, un approfondito monitoraggio sull'intero territorio interessato dalle precedenti campagne vaccinali al fine di accertare l'effettiva situazione nelle aziende zootecniche;

a sottoporre al più presto alla Commissione europea una proposta di cambiamento delle attuali direttive in materia di movimentazione di animali, con particolare riferimento alla rimozione di alcune restrizioni penalizzanti per la zootecnia del nostro Paese, ad ulteriore modifica di quanto già previsto dalla decisione della Comunità europea del 25/11/2003, previa istituzione di uno specifico sistema di sorveglianza;

a mettere a punto, previa adeguata sperimentazione, d'intesa con le organizzazioni degli allevatori, una nuova strategia per il contrasto della malattia anche tenendo conto della nuova proposta di piano operativo

formulata, in data 17 dicembre 2003, dal Sindacato nazionale dei veterinari liberi professionisti (SIVELP):

ad autorizzare tutti gli Istituti zooprofilattici ad effettuare i test anti *blue tongue*, anche con l'ausilio di *ring-test* attivati e coordinati centralmente;

a provvedere allo studio entomologico e ad avviare un programma di lotta contro gli insetti vettori, anche tramite formazione degli operatori interessati, destinando allo scopo apposite risorse finanziarie;

a favorire la produzione di vaccini inattivati rendendoli disponibili per il servizio veterinario delle ASL dopo specifiche indagini di laboratorio;

a far vaccinare solo gli ovini, non appena disponibile, con il vaccino inattivato, dopo prove in campo condotte da più organismi competenti, in collaborazione con gli allevatori ed i veterinari aziendali su piccola, media e grande scala;

a informare ed aggiornare i veterinari pubblici, quelli aziendali e gli allevatori in merito alle problematiche relative alla gestione del piano vaccinale, compresa la farmaco-vigilanza (rilevamento, verifica e valutazione anche economica degli eventuali effetti collaterali);

a realizzare procedure volte al rimborso immediato dei danni diretti ed indiretti arrecati agli allevatori;

a finanziare i progetti locali rivolti a favorire la regionalizzazione della filiera della carne bovina e la ripresa di un mercato oggi distrutto a causa di errati provvedimenti sanitari, con lo sviluppo di moderni centri di ingrasso e macellazione anche nelle regioni centrali e meridionali.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMEN-
TO, SU UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE AVVIATA
DALLA COMMISSIONE EUROPEA NEI CONFRONTI
DELL'ITALIA**

GASBARRI, ROTONDO, IOVENE, LONGHI, BASSO, MACONI. – (2-00501 p.a.)
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. – (29 gennaio 2004)
Premesso:

che in data 16 dicembre 2003 la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia contestando il ricorso sistematico, da parte del Dipartimento della Protezione civile, allo strumento dell'ordinanza con conseguente affidamento degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi attraverso la trattativa privata, in deroga alle normative vigenti nazionali e comunitarie, evitando ogni forma di pubblicità anche nei casi in cui non si ravvisa quella «estrema urgenza» prevista anche dalle normative comunitarie e che renderebbe possibile la deroga alle predette norme;

che i rilievi avanzati dalla Commissione evidenziano che:

1. nella maggior parte delle ordinanze non è ravvisabile una situazione di «estrema urgenza» derivante da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all'amministrazione che renderebbe possibile una deroga alle disposizioni comunitarie in materia di pubblicità (direttive nn. 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/38/CEE);

2. quasi sempre l'urgenza degli interventi non deriva da «avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione» ma, al contrario, da eventi previsti o, quanto meno, largamente prevedibili da parte dell'amministrazione, o addirittura da situazioni di disagio o da carenze strutturali ben note all'amministrazione medesima quali le crisi idriche, oggetto di un gran numero di ordinanze in ogni parte d'Italia, o i «grandi eventi», conosciuti, come per il semestre italiano di Presidenza CEE, con larghissimo anticipo;

3. nel caso di crisi relative all'approvvigionamento idrico, la situazione che ha determinato l'urgenza potrebbe difficilmente dirsi «non imputabile all'amministrazione», atteso che sembra derivare essenzialmente dalla mancata attuazione di interventi già programmati e spesso già da tempo considerati urgenti, ma non attuati a causa di ritardi dell'amministrazione medesima;

4. le ordinanze sono state spesso reiterate più volte allo scopo di permettere l'attuazione degli interventi, spesso complessi, ivi previsti, il che evidenzia come di fatto non fosse strettamente necessario affidare i relativi appalti in deroga alle procedure comunitarie visto che il tempo disponibile avrebbe permesso lo svolgimento delle procedure ordinarie;

5. le ordinanze autorizzano generalmente le deroghe alla normativa in materia di appalti pubblici per tutti gli interventi contemplati, peraltro spesso indicati in modo generico, senza fare alcuna distinzione fra quelli che è strettamente necessario attuare con estrema urgenza e quelli che potrebbero essere attuati in tempi compatibili con il rispetto dei termini imposti dalle ordinarie procedure di gara;

6. anche nel caso di appalti non rientranti, in ragione del loro valore e del loro oggetto, nelle normative comunitarie, dovrebbe comunque venir rispettato quanto previsto nel Trattato di Roma in materia di «libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi» nonché «dei principi di non discriminazione e di trasparenza»;

che il ricorso allo strumento dell'ordinanza in deroga dalle norme appare essere in continuo aumento visto che circa l'80% delle ordinanze di cui la Commissione è a conoscenza sono state emanate nel periodo gennaio 2002/ottobre 2003, ovvero dopo che questo Governo aveva frettolosamente cancellato la neonata Agenzia per la Protezione civile riportando ogni competenza ad un Dipartimento della Presidenza del Consiglio che veniva affidato al Dott. Guido Bertolaso;

che la Commissione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ha invitato la Repubblica italiana a trasmetterle le sue osservazioni nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione e, nelle more, in attesa delle valutazioni della Commissione stessa, ad «adottare le misure necessarie al fine di evitare che l'interesse comunitario sia posto in pericolo»;

che quanto rilevato dalla Commissione europea era già stato oggetto di numerose interrogazioni parlamentari, a firma dello scrivente senatore Gasbarri, in cui veniva denunciato l'uso improprio del potere di ordinanza specie per quanto concerne la gestione dei cosiddetti «grandi eventi» e l'estrema leggerezza nell'assegnazione degli appalti da parte del Dipartimento della Protezione civile, richiedendo che la questione venisse sottoposta all'attenzione della Corte dei Conti per le necessarie e conseguenti valutazioni, e ciò «anche per evitare per il futuro un abuso ed un uso improprio di tale strumento»;

che in particolare è stata denunciata l'interpretazione data dal Governo e dal Dipartimento della Protezione civile all'estensione contenuta nell'articolo 5-*bis* della legge n. 401/2001 «alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza», riferita soltanto ai «grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile» che, come recita l'art. 5 del decreto-legge n. 343/2001, è comunque limitata alle attività «finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio», e non alla materiale organizzazione del «grande evento»;

che, malgrado quanto raccomandato dalla Commissione, ovvero di «adottare le misure necessarie al fine di evitare che l'interesse comunitario

sia posto in pericolo» in attesa delle valutazioni della Commissione stessa, nelle successive sedute del Consiglio dei ministri in data 16 e 23 gennaio 2004 è stata decretata la proroga di ben nove dichiarazioni di stato d'emergenza e, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 23/01/2004, sono stati pubblicati altri tre decreti di proroga di altrettanti stati d'emergenza,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Governo, salvo casi accertati di reale urgenza ed emergenza a seguito di eventi catastrofici e non prevedibili e con possibilità di deroga non generica ma circoscritta ad interventi specificamente indicati, non intenda sospendere, nelle more della decisione della Commissione europea, la pratica delle ordinanze in deroga da parte del Dipartimento della Protezione civile;

se il Governo non ritenga necessario, alla luce di quanto evidenziato dalla Commissione europea, sottoporre all'attenzione della Corte dei Conti per attento esame e per le necessarie e conseguenti valutazioni tutte le ordinanze di protezione civile che autorizzano deroghe alla vigente normativa ed emanate nel periodo gennaio 2002-ottobre 2003 e in particolare i contratti d'appalto, le convenzioni, le assunzioni a qualsiasi titolo di personale, le retribuzioni di commissari, consulenti ed esperti e gli altri provvedimenti in deroga da esse derivanti;

se il Governo non ritenga necessario sottoporre a verifica da parte della Corte dei Conti la proroga della dichiarazione di «grande evento» del semestre di Presidenza italiana della Unione europea fino al 30 settembre 2004, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 novembre 2003 in relazione ad «alcune complesse attività connesse alla celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea» che si concluderanno solo nel corso del 2004;

se il Governo, visto che la procedura di infrazione in corso ha ampiamente dimostrato che, quanto meno dal punto di vista della correttezza amministrativo-contabile, il Dipartimento della Protezione civile si è rivelato una struttura estremamente carente e priva delle fondamentali conoscenze che stanno alla base di una corretta gestione della cosa pubblica, non ritenga opportuno far conoscere:

quali misure organizzative abbia preso per far fronte alle difficoltà evidenziate, e in particolare quale personale dirigenziale sia stato allontanato dal Dipartimento o posto in condizione di non operare attraverso l'attribuzione di incarichi di studio;

quale personale non dirigenziale del Dipartimento sia stato allontanato attraverso trasferimento ad altre strutture;

se il Governo non ritenga di ripensare alle scelte operative di questi anni che hanno visto la trasformazione del Dipartimento della Protezione civile da struttura di previsione, prevenzione ed intervento in emergenza in agenzia per la realizzazione di iniziative che nulla hanno a che vedere con la Protezione civile, azzerando ogni attività nel campo della previsione e prevenzione, della formazione e del volontariato, anche sotto forma di

impulso agli enti territoriali cui tali competenze sono state localmente delegate;

se non intenda procedere ad una totale revisione della struttura del Dipartimento della Protezione civile, per restituire allo stesso quelle doti di professionalità ed efficienza che lo hanno sempre contraddistinto sin dalla sua creazione.

**INTERROGAZIONE SUGLI INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLE AZIENDE MOLISANE DANNEGGIATE
DALL'ALLUVIONE DEL GENNAIO 2003**

DATO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

(3-01154)
(8 luglio 2003)

a cinque mesi dall'alluvione rimangono ancora senza risposta alcuna le richieste dello stabilimento FIAT di Termoli: a fronte di un danno superiore ai 100 milioni di euro la Regione Molise non ha stanziato infatti nessun fondo;

la *joint venture* «Powertrain» è una azienda internazionale con stabilimenti in Italia, Germania, Australia, Inghilterra, Svezia, Polonia, Ungheria, Turchia e Brasile: più una realtà è competitiva, più può sperare nell'allocazione di nuovi prodotti; in caso contrario la marginalizzazione è sicura;

dopo l'alluvione del 25 gennaio scorso sia la FIAT che la Powertrain hanno investito sul sito termolese, garantendone il ritorno alla produttività, ma restando in attesa di segnali tangibili da parte della Regione, che non sono mai arrivati;

di fronte alle inadempienze del Governo regionale, l'azienda termolese rischia di perdere la commessa della produzione del cambio M40, un cambio destinato ai veicoli commerciali;

la produzione di tale cambio costituisce una opportunità irripetibile per il mantenimento dei livelli occupazionali e per lo sviluppo stesso del polmone produttivo molisano;

nello specifico molisano il settore automobilistico, tra stabilimenti Fiat ed indotto, copre il 20% del settore manifatturiero, costituendo quindi un comparto assolutamente vitale e strategico per la Regione Molise;

i lavoratori molisani, a causa del terremoto e dell'alluvione, hanno già pagato un prezzo durissimo in termini di perdite di posti di lavoro nonostante l'ottimo livello di produttività e professionalità,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda adottare provvedimenti specifici a sostegno delle grandi aziende del basso Molise colpite dall'alluvione del 25 gennaio scorso come pare già richiesto dal Presidente della Regione Molise on. Iorio;

in caso di risposta positiva, quali siano l'entità, i tempi e le modalità di erogazione nonché i tipi di interventi, sia immediati sia di medio termine, che il Ministro interrogato intenda adottare al fine di salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità dei cittadini molisani.

**INTERROGAZIONE SULL'ISTITUZIONE DI SERVIZI
PER LA CLIENTELA DA PARTE DELLA RAI**

DE PETRIS. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che: (3-00942)

agli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo che si rivolgono al centralino della RAI per inoltrare proteste viene indicato di rivolgersi al numero telefonico 199123000, gestito dall'azienda medesima; (19 marzo 2003)

tale numero costituisce un servizio a pagamento e pertanto qualsiasi rimostranza concernente i programmi della RAI può essere inoltrata esclusivamente al costo di 0,12 euro al minuto;

gli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo già corrispondono all'azienda pubblica il canone fissato per legge;

appare paradossale e contrario ad ogni orientamento in materia di corretta gestione dei servizi pubblici che gli utenti possano avanzare osservazioni e proteste esclusivamente con oneri a loro carico,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario ed urgente intervenire sulla RAI affinché si provveda immediatamente ad istituire un servizio rivolto a raccogliere le osservazioni del pubblico mediante numero verde, in assenza di qualsiasi onere a carico dell'utenza.

INTERPELLANZA SU UNA VICENDA GIUDIZIARIA SVOLTASI PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

BOREA, SUDANO, SODANO Calogero, EUFEMI, IERVOLINO, DANZI, SALZANO, RUVOLO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che: (2-00185)
(5 giugno 2002)

risulta che in data 10 ottobre 2001 le forze di polizia hanno operato l'arresto di alcuni soggetti con l'accusa di estorsione ed usura. Il procedimento penale, denominato Santaera più altri con numero di R.G.N.R. 1771/00 Procura della Repubblica, Tribunale di Siracusa, è approdato alla fase del riesame delle misure di custodia cautelare, sede nella quale è avvenuto il deposito degli atti di indagine ritenuti utili dalla dottoressa Silvia Minerva, sostituto procuratore titolare del fascicolo;

a margine del medesimo procedimento in data 11 ottobre 2001 è stato notificato un avviso di garanzia ad altro soggetto, l'avvocato Francesco Favi, difensore di fiducia del signor Santaera nel procedimento penale in questione;

all'avvocato risulta contestato il reato di favoreggiamento personale e di rivelazione di atti coperti dal segreto di ufficio, presunta attività illecita svolta in favore del signor Santaera Giuseppe;

specificamente l'avvocato Favi, secondo la tesi accusatoria, si sarebbe adoperato per fare conoscere al signor Santaera l'esistenza del procedimento penale a carico dello stesso e di altri soggetti. In quest'ottica, il professionista si sarebbe fatto rilevare il numero di iscrizione di R.G. del procedimento penale, con il concorso di un dipendente della Procura della Repubblica, ad oggi ignoto, in grado di accedere al registro degli indagati;

ferma restando l'assoluta e corretta autonomia del pubblico ministero dottoressa Silvia Minerva nell'esercizio dell'azione penale, vanno però evidenziate tutta una serie di anomalie comportamentali del rappresentante della pubblica accusa, che denotano l'evidente violazione di norme di legge poste in essere nella vicenda, tali da screditare l'azione complessiva della magistratura;

la contestazione al professionista si muove sulla scorta di intercettazioni telefoniche, avvenute in data 19 marzo 2000, cioè un anno e mezzo prima della comunicazione dell'avviso di garanzia;

risulta che in data 19 marzo 2000 l'utenza dell'indagato Santaera Giuseppe risultava sottoposta ad intercettazione telefonica, ed in pari data veniva identificato l'avvocato Favi quale interlocutore in alcune comunicazioni del Santaera. Infatti, gli investigatori provvedevano ad identificare, mediante richiesta al gestore di telefonia, l'intestatario della utenza chiamata dal signor Santaera;

dunque, al 19 marzo 2000 i soggetti eventualmente coinvolti nella vicenda poi contestata come rivelazione di segreto di ufficio risultavano

assolutamente identificati, circostanza questa che sin da allora faceva sorgere in capo al PM precedente il dovere di iscrizione del professionista, difensore del Santaera, nel registro degli indagati, come previsto dall'articolo 335 codice di procedura penale;

la stessa norma, infatti, si esprime nel senso di «immediata iscrizione» della notizia di reato e della persona cui è attribuito il reato, così intendendo garantire lo stesso soggetto indagato;

malgrado la chiarissima espressione normativa, risulta che l'avvocato Favi è stato iscritto, come risulta da certificazione rilasciata dallo stesso pubblico ministero precedente, solo in data 11 ottobre 2001, cioè un anno e mezzo dopo l'acquisizione della notizia di reato;

ad avviso degli interpellanti il comportamento del pubblico ministero è assolutamente ingiustificato e priva il soggetto coinvolto di una serie di garanzie di difesa, costituzionalmente stabilite. L'arbitraria iscrizione nel registro degli indagati costituisce per giurisprudenza costante un grave illecito disciplinare. Il legislatore ha inteso con la previsione di cui all'articolo 335 privare il pubblico ministero di ogni discrezionalità circa l'iscrizione nel registro degli indagati, considerando la stessa *dies a quo* per tutta una serie di garanzie difensive, non ultimo il termine di durata massima delle indagini;

nel caso in oggetto il pubblico ministero precedente, pur acquisendo una notizia di reato circostanziata anche dall'identificazione del soggetto ritenuto responsabile, non ha inteso adempiere all'obbligo di legge ed ha rinviato l'iscrizione al R.G.N.R. del soggetto di un anno e mezzo, circostanza ancora più grave se si considera che nel periodo intercorso tra l'acquisizione della notizia e l'iscrizione le indagini sono proseguite per tutti gli altri soggetti, per i quali si è adempiuto agli avvisi di rito, mentre per la posizione del professionista non è stato svolto alcun atto di indagine, salvo l'eccezione che si illustra successivamente;

al quadro delineato, di un'indagine scientemente ritardata di un anno e mezzo, con l'arbitrio della scelta del momento di iscrizione al registro indagati, va aggiunto un altro elemento a dir poco inquietante: in data 4 giugno 2001 venivano svolte indagini a carico dello stesso professionista, indagato «occulto», ed anche in questa circostanza il sostituto Procuratore ha ritenuto di non iscrivere il soggetto al registro notizie di reato;

dunque, anche in questa occasione, malgrado il nuovo ed unico atto di indagine, il pubblico ministero ha ritenuto di ritardare l'iscrizione di altri quattro mesi;

tale ultimo aspetto ha una sua duplice rilevanza nel lumeggiare il comportamento del rappresentante la pubblica accusa. Lo stesso magistrato sin dal 19 marzo 2000 aveva evidentemente scelto la linea della contestazione al professionista dei reati sopra indicati, tant'è che non ha svolto altra attività di indagine, fondando la contestazione sul risultato delle intercettazioni telefoniche già acquisite da un anno e mezzo;

l'atto di indagine del giugno del 2001, riguardando nominativamente il professionista (si tratta della richiesta nominativa alla cancelleria della Procura circa l'eventuale esistenza di un'istanza, a firma del professionista,

di accesso al RE.GE.), evidenzia la scelta del pubblico ministero di perseguire anche l'avvocato, rendendo incredibile ed ingiustificabile l'ulteriore ritardo di quattro mesi nella iscrizione al registro indagati;

inoltre, rileva ancora osservare come sia stata disposta da parte del rappresentante della pubblica accusa l'intercettazione di telefonate intercorse tra un indagato ed il proprio difensore, circostanza, questa, ben nota agli investigatori, i quali dal semplice contenuto delle telefonate registrate avrebbero avuto la possibilità di rilevare il rapporto di natura difensiva esistente tra i due soggetti, l'indagato ed il difensore, considerato che nelle telefonate i due soggetti dialogavano espressamente di dati anagrafici della assunta parte offesa del reato di usura e di atti da notificare a quest'ultimo, senza peraltro considerare che gli investigatori, avendo identificato l'utenza chiamata dal signor Santaera, erano venuti a conoscenza che l'interlocutore dello stesso era un avvocato iscritto all'albo locale e ben noto alle stesse forze dell'ordine per svolgere l'attività di penalista, circostanza questa che in termini logici già di per se avrebbe dovuto fare attivare almeno la lettura critica delle conversazioni, le quali palesemente (si parla di un decreto ingiuntivo da notificare) evidenziavano il rapporto difensivo;

val solo la pena notare come il signor Santaera avesse conferito mandato difensivo scritto e con data certa all'avvocato Favi già in data 16 marzo 2000, alla presenza di testimoni. Sulla scorta di tale mandato il professionista intraprese poi tutta una serie di attività difensive, volte alla rappresentazione di un quadro che vedesse il Santaera semplice creditore della parte offesa del reato di usura, ed in quest'ottica si inquadra l'invio di una messa in mora con raccomandata con ricevuta di ritorno e, dunque, con data certa. L'invio della missiva fu preceduta dall'ottenimento, da parte dell'avvocato Favi, di un certificato di residenza della presunta parte offesa, che ha data certa dal timbro di rilascio del comune di Siracusa. Il certificato risultava necessario per evitare eventuali obiezioni circa il difetto nella notifica dell'atto ingiuntivo da recapitare alla parte offesa, attività, questa, tutta volta a dimostrare come il comportamento del Santera fosse quello di un normale creditore e non certo di un usuraio;

tale documentazione con le date certe e concomitanti con le telefonate intercettate tra il difensore avvocato Favi e l'assistito Santera sono state depositate al pubblico ministero, il quale le ha comunque ritenute irrilevanti;

gli investigatori, conosciuto il contenuto delle conversazioni, si sarebbero dovuti immediatamente astenere dall'ascolto, come previsto dall'articolo 103, che vieta, appunto, categoricamente la captazione delle comunicazioni tra difensore ed indagato; si pensi che nelle telefonate veniva espressa la linea difensiva che avrebbe seguito il Santaera, il quale si ritrova oggi nell'impossibilità di adottare tale linea;

ad avviso degli interpellanti altro rilievo merita un'ulteriore circostanza che denota l'atteggiamento ed il comportamento del pubblico ministero. Infatti, nell'ottobre del 2000 la squadra mobile di Siracusa, delegata alle operazioni di intercettazione telefonica, provvedeva a depositare presso la segreteria del pubblico ministero il materiale

intercettato (autorizzazioni alle intercettazioni, verbali di ascolto, trascrizioni sommarie), con il formale «chiusura delle operazioni». A decorrere da tale data, entro cinque giorni, il magistrato incaricato delle indagini avrebbe dovuto notificare agli indagati la «chiusura delle operazioni» come previsto dall'articolo 268 codice del procedura penale, così ponendo a disposizione delle parti processuali il materiale investigativo, con l'effetto di un'ampia *discovery*. Tale adempimento è stato in realtà evaso solamente ad un anno di distanza, in data 30 novembre 2001, e solo su sollecitazione del difensore divenuto nel frattempo indagato. Infatti, a novembre del 2001 l'avvocato Favi per mezzo dei propri difensori sollecitava il deposito del materiale in adempimento del disposto di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale, venendo così a scoprire che le operazioni di ascolto erano avvenute un anno e mezzo prima e che il materiale giaceva nella segreteria del pubblico ministero procedente da più di un anno, senza che lo stesso avesse ritenuto proprio obbligo adempiere al dettato normativo;

infatti, il ritardo nel deposito sarebbe risultato consentito solo previa richiesta specifica da parte del pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari e per ragioni di segretezza delle indagini, come previsto e disciplinato dall'articolo 268, comma 5. In caso contrario al pubblico ministero residuava solamente il rispetto della legge e il deposito con contestuale notifica agli indagati. La norma ancora una volta è posta a tutela dei diritti di difesa e quindi di una *discovery* anticipata, in considerazione della particolare invasività del mezzo di indagine in questione;

come detto a tale obbligo il pubblico ministero ha inteso adempiere solamente a seguito della richiesta formale da parte dell'indagato, e ciò in quanto nell'occasione si è evidenziata la mancata adozione della procedura per il ritardo nel deposito delle intercettazioni telefoniche, quindi diciamo che si è realizzato un deposito «necessitato e costretto»;

anche la circostanza del ritardo immotivato è stata evidenziata dalle istanze formulate dal difensore, che hanno evidentemente imbarazzato il pubblico ministero, il quale non ha inteso nemmeno rispondere; avrebbe, infatti, dovuto ammettere, nel caso in specie, l'evidente violazione del dettato normativo;

la circostanza è ancora più grave considerata la riforma dell'articolo 111 della Costituzione, che ha introdotto quale principio di rilievo costituzionale proprio il contraddittorio tra le parti nel processo penale, cioè proprio il valore che il pubblico ministero ha leso con il proprio comportamento; ma ad avviso degli interpellanti il procedimento in oggetto vive altre gravissime anomalie;

nel corpo del materiale di intercettazione depositato il 30 novembre 2001 risultano presenti due annotazioni di servizio della squadra mobile di Siracusa, con le quali si dà atto di quanto avvenuto ed osservato da parte degli investigatori, nel corso di un incontro tra due indagati. In occasione di tali incontri gli investigatori, sempre nelle relazioni in questione, dichiarano che fu disposto un sistema di intercettazione delle stesse comunicazioni degli indagati. Le operazioni di intercettazione per problemi tecnici non andarono a buon fine, infatti i nastri risultarono non incisi. Tali

intercettazioni risultano assolutamente abusive in quanto mai autorizzate dal GIP competente;

ad istanza della parte, si è fatto richiesta al pubblico ministero delle copie di tali autorizzazioni, nell'eventualità le stesse esistessero. Il pubblico ministero ha riscontrato la mancanza delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 267 del codice di procedura penale, così contravvenendo al preciso obbligo di legge. La circostanza della mancata incisione dei nastri nulla toglie, in termini giuridici, alla predisposizione di un servizio di intercettazioni tra presenti e quindi alla necessità della procedura autorizzativa di cui all'articolo 267 del codice di procedura penale;

anche a questa richiesta, avanzata dal professionista divenuto indagato, il pubblico ministero non ha inteso rispondere, perché ancora una volta avrebbe dovuto formalizzare per iscritto circostanze gravissime, come gravissimo è l'atteggiamento di protezione nei confronti degli investigatori, autori di un'irregolarità di natura disciplinare, perseguibile dalla Procura Generale competente, oltre che di un vero e proprio reato;

risulta che in sede di udienza di stralcio il 28 gennaio 2002 ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale si è rilevata da parte dei difensori degli indagati, e così trascritto a verbale, la stessa richiesta al GIP, il quale dichiarandosi incompetente in *sedes materiae* alla specifica domanda di stralcio di queste annotazioni di servizio ha comunque omesso di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, come impone viceversa la legge, avendo rilevato la difesa l'esistenza di intercettazioni abusive, e dunque l'esistenza di un reato;

nel corpo dell'ordinanza di custodia cautelare del 10 ottobre 2001, emessa per alcuni degli indagati, risulta che il pubblico ministero, con la richiesta, ed il GIP, in motivazione, hanno indicato due soggetti come indiziati di avere rivelato le notizie riservate circa l'esistenza di un procedimento penale agli altri indagati. Uno dei due indiziati, Giuseppe Loreface, dipendente del Tribunale di Siracusa, è stato anche raggiunto da tali indizi di reato da far sì che il pubblico ministero procedente nel marzo del 2000 richiedesse il sistema di controllo e registrazione delle utenze in uso allo stesso Loreface, richiesta accolta dal GIP;

nel prosieguo delle indagini il Loreface è stato fatto oggetto di investigazioni specifiche;

infatti risulta che in data 4 giugno 2001 il rappresentante della pubblica accusa ha richiesto alla cancelleria della Procura della Repubblica l'esistenza di una richiesta nominativa di accesso al RE.GE., anche per il Loreface, nominativamente indicato nella formale richiesta;

dunque, volendo riassumere, Loreface viene fortemente indiziato, a seguito di alcune telefonate intercettate, di adoperarsi a favore degli altri indagati per conoscere l'esistenza del procedimento penale, così sfruttando la posizione di dipendente del Tribunale. Per questa ragione la squadra mobile tra marzo ed aprile 2000 sollecita il pubblico ministero, perché lo stesso disponga l'intercettazione delle utenze. Il pubblico ministero fa propria la richiesta degli investigatori e propone il controllo delle utenze al GIP, che dispone l'intercettazione;

il concessionario di telefonia competente però non evade la richiesta dell'autorità giudiziaria in tempo, e così l'attività di ascolto e registrazione non si attiva. I sospetti però sul Lorefice ci sono lo stesso, ed in data 4 giugno 2001 il pubblico ministero svolge attività di indagine specifica sul Lorefice con la richiesta già illustrata;

malgrado il complesso di tali atti investigativi risulta che Lorefice non è mai stato iscritto a registro degli indagati e il pubblico ministero, viceversa, ha proceduto ad assumerlo a sommarie informazioni testimoniali, così da non vedersi costretto ad informare il soggetto della facoltà di non rispondere e di nominare un difensore di fiducia;

risulterebbe che il tenore delle domande rivolte al Lorefice non è quello di una testimonianza, ma di un interrogatorio, considerato che al Lorefice vengono anche contestate tutta una serie di intercettazioni telefoniche, che lo vedevano interlocutore del Santaera. Chiaramente, perché altrimenti non si sarebbe compresa la ragione del trattamento, viene chiesto al Lorefice anche del professionista coinvolto nella vicenda;

è evidente l'intenzione del pubblico ministero di considerare il Lorefice come un testimone così che lo stesso non sia assistito dall'avvocato, e non si possa avvalere della facoltà di non rispondere;

anche questa violazione di legge denota, ad avviso degli interpellanti, l'assoluta ed incredibile visione che delle norme procedurali ha tale pubblico ministero,

per quanto esposto, per la incredibile mole di violazioni ed illegalità menzionate, si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare, e se non intenda avviare un'ispezione su quanto forma oggetto della presente interpellanza. Si rileva infatti, ad avviso degli interpellanti, l'abnormità ed illegalità del comportamento tenuto dal rappresentante la pubblica accusa il quale ha inteso in maniera evidente travalicare ogni margine di legalità, evidenziando una gestione personalistica del registro degli indagati, violando i diritti di difesa, assumendo a sommarie informazioni testimoniali soggetti che già sapeva raggiunti da gravi indizi di reato tali da consentire le operazioni di intercettazione, e che quindi avrebbero dovuto assumere la veste di indagati, omettendo di perseguire le responsabilità di operatori di polizia che hanno commesso abusi, così omettendo di procedere penalmente nei loro confronti, ed infine disponendo l'intercettazione di telefonate tra un soggetto indagato ed il difensore dello stesso.

**INTERPELLANZA SULLA PUBBLICAZIONE
ANTICIPATA DA UN QUOTIDIANO
DELLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
DEL COSIDDETTO «PROCESSO PECORELLI»**

RONCONI, D'AMBROSIO, GIULIANO, CIRAMI, NOCCO, GENTILE. – *Al Ministro della giustizia.* – Atteso:

(2-00317)
(13 febbraio 2003)

che in data 12 febbraio 2003 il quotidiano «L'Unità» ha pubblicato ampi stralci delle motivazioni della sentenza del «processo Pecorelli» che ha determinato a Perugia la condanna a 24 anni del Sen. Giulio Andreotti;

che le motivazioni della sentenza sopra richiamata non risultano ad oggi ufficialmente depositate,

si chiede di conoscere quali urgenti iniazitive intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché si faccia chiarezza su un fatto gravissimo che getta una ulteriore luce sinistra sulla vicenda Andreotti e che riguarda una procura ed un tribunale già oggetto di ispezioni ministeriali e di segnalazioni al CSM.

**INTERROGAZIONE SULL'ESCLUSIONE
DEI PRATICANTI ABILITATI DAGLI ELENCHI
DEI DIFENSORI D'UFFICIO**

PASQUINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che in data 7 giugno 2001 l'interrogante è venuto a conoscenza di una circolare del Consiglio Nazionale Forense interpretativa della legge n. 60/2001 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio); (3-00017)
(19 giugno 2001)

rilevato che detta circolare propone ai Consigli degli Ordini degli Avvocati una interpretazione tendente ad escludere i praticanti abilitati al patrocinio dagli elenchi dei difensori d'ufficio, limitandosi a prevedere che il praticante abilitato che avesse esercitato la professione in materia penale precedentemente all'iscrizione nell'albo degli avvocati possa chiedere che tale periodo di esercizio venga computato ai fini della maturazione del biennio di cui all'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 60;

considerato che siffatta interpretazione del Consiglio Nazionale Forense lede diritti di rango costituzionale dei patrocinatori legali che si vedono ora spogliati di una facoltà che oltre a migliorare il proprio *status* professionale consente loro di accrescere il proprio reddito;

rilevato che vige in materia processualpenale il principio dell'equiparazione tra difesa d'ufficio e difesa di fiducia (cfr. Cassazione penale, sezione VI, 26 maggio 1997) e che, pertanto, è inammissibile che ai patrocinatori legali sia al contempo consentito, entro certi limiti, di assumere incarichi penali in qualità di difensori di fiducia e preclusa la facoltà di svolgere difese d'ufficio, pur in possesso del biennio di esperienza richiesto dalla novella n. 60 del 2001;

tenuto conto che, a titolo di esempio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, nella gestione dei corsi di aggiornamento professionale per il conseguimento dell'idoneità all'iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio, prima della circolare del Consiglio Nazionale Forense aveva dato un'interpretazione coerente della legge n. 60/2001 e conforme ai principi costituzionali, consentendo ai patrocinatori legali – che potevano dimostrare l'espletamento di attività penali in qualità di difensori d'ufficio o di fiducia per un periodo non inferiore ai due anni – di ottenere l'iscrizione in detti elenchi senza la previa frequenza dei corsi;

rilevato inoltre che la circolare del Consiglio Nazionale Forense risulta disattesa dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Firenze, Pisa e Pistoia;

rilevato infine che i Consigli degli Ordini degli Avvocati, qualora adottassero l'interpretazione suggerita dal Consiglio Nazionale Forense, eserciterebbero una attività di carattere sindacale più che di regolazione interna delle proprie funzioni amministrative,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro della giustizia intenda intraprendere perché venga evitata ogni possibile discriminazione, tra l'altro di dubbia costituzionalità, intervenendo per ripristinare la possibilità, per i praticanti abilitati in possesso di due anni di effettivo svolgimento di attività di difesa penale *ex art. 7* della legge n. 60/2001, dell'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio.

**INTERROGAZIONE SULLE MODALITÀ
DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE
ALLE CANCELLERIE DEI GIUDICI DI PACE**

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

(3-01222)

(18 settembre 2003)

che la legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, legge n. 214 del 1° agosto 2003, «Modifiche al nuovo codice della strada», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2003, ha apportato significative modificazioni, tra le altre, alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni, nonché ai procedimenti di opposizione alle sanzioni stesse;

che in particolare la formulazione dell'introdotta articolo 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede, al comma 3, a pena di inammissibilità del ricorso, il versamento da parte del ricorrente in opposizione a sanzione amministrativa di cui allo stesso decreto modificato, di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta presso la cancelleria del giudice di pace;

che, pur prescindendo da ogni valutazione circa la costituzionalità della norma suddetta, è necessario evidenziare come l'articolo 204-*bis* non preveda alcunché circa le modalità di versamento della cauzione citata, circostanza ancor più grave ove si consideri che, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 10 marzo 1910, n. 149, tuttora vigente, le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro;

che tale vuoto normativo andrebbe disciplinato con uno strumento legislativo idoneo, quale il decreto ministeriale (se fossero state previste deleghe al Governo), ovvero con legge dello Stato:

che invece il Ministero della giustizia ha emanato, in data 13 agosto 2003, la circolare prot. n. 1/10678/7C codice stradale – (U), diretta ai presidenti delle Corti d'appello nazionali, invitandoli a diffondere presso gli uffici interessati l'istruzione di ricevere, allegato al ricorso, un libretto di deposito giudiziario aperto presso la Spa Poste Italiane, contenente il versamento della cauzione suddetta, e con ciò ritenendo di avere risolto ogni problema interpretativo;

che tale circolare – recante peraltro nell'intitolazione un evidente errore, laddove in epigrafe si legge «Versamento della cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria», ordinanza-ingiunzione citata non all'art. 204-*bis* bensì all'art. 205 – ha ingenerato nel personale amministrativo di diverse città d'Italia evidente confusione ed erronee convinzioni;

che, in particolare, le norme suddette risultano essere state applicate difformemente sul territorio nazionale, laddove non tutti gli Uffici competenti avrebbero ricevuto le cauzioni in relazione alle opposizioni alle sanzioni elevate in epoca precedente al 13 agosto 2003, pur se iscritte

posteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione, mentre numerose cancellerie risultano essere a tutt'oggi in dubbio circa il dovere o meno ricevere il versamento della cauzione nel caso di opposizioni alle cartelle esattoriali;

che ancor più in particolare, a quanto consta all'interrogante, l'Ufficio iscrizioni a ruolo generale del giudice di pace di Roma risulta rifiutarsi categoricamente di ricevere ricorsi in opposizione sprovvisti del deposito cauzionale, così sovrapponendosi alla necessaria competenza giudiziaria e delegittimando il giudice naturale, laddove l'inammissibilità di un procedimento deve essere decisa con provvedimento del giudice adito;

che il comportamento testé descritto, oltre a privare i cittadini del sacrosanto diritto di accesso alla giustizia, può addirittura integrare gli estremi del reato previsto dall'articolo 328 del codice penale;

che la stessa Unione nazionale dei giudici di pace ha denunciato quanto sopra con un comunicato stampa diffuso in data 6 settembre 2003,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, accertata in tempi brevi la veridicità dei fatti suesposti, ritenga di adottare misure idonee a reprimere tali ingiustificati ed illegittimi comportamenti, ristabilendo il diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla giustizia e ad ottenere il provvedimento di legge dal proprio giudice naturale.

**INTERROGAZIONE SU UN QUESITO FORMULATO
IN OCCASIONE DELLE PROVE SCRITTE PER L'ESAME
DI AVVOCATO**

BOBBIO Luigi, CENTARO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che nell'ambito delle prove scritte per l'esame di avvocato è stato formulato ai candidati il seguente testo del «parere motivato su questione in materia penale»: «Tizio veniva avvicinato da Caio, Maresciallo della Guardia di Finanza, che gli riferiva di un esposto anonimo in merito a delle irregolarità commesse dalle aziende Alfa e Beta, per le quali Tizio svolgeva la propria prestazione professionale in qualità di dottore commercialista, facendogli intendere che avrebbe potuto occultare l'esposto evitando, in tale modo, delle conseguenze negative a Tizio stesso ed alle società in questione.

(3-01370)
(29 dicembre 2003)

Tizio e Caio si incontravano tre volte presso l'abitazione del dottore commercialista: nel corso della 1ª riunione si parlava del possibile intervento del Maresciallo per definire la vicenda; nel corso della 2ª era quantificata la somma pretesa dal Sottoufficiale; durante la 3ª vi era la consegna di una parte della somma.

Caio si reca da un legale per conoscere quali possono essere le conseguenze della sua condotta. Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni sui delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, rediga motivato parere soffermandosi sulla problematica sottesa al caso in esame»;

considerato:

che il parere è stato dettato a Roma il 17 dicembre 2003, mediante altoparlante, dall'avvocato Scoca ad aule unificate ed alla presenza di circa 3200 candidati;

che analoga procedura è stata adottata il medesimo giorno, presso gli altri distretti di corte di appello, nelle aule ove si sono svolte le prove d'esame in questione;

che agli interroganti appare indubbio l'assoluto difetto di senso delle istituzioni di chi ha ideato il tema e la carenza di capacità di comprensione della sua devastante portata, delegittimante di una istituzione che si è sempre distinta nella lotta all'evasione fiscale ma anche al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico, con un rilevante tributo di sangue;

che la portata gravemente diffamatoria nei confronti della Guardia di Finanza, divenuta paradigma esemplificativo di uno tra i reati più gravi per un pubblico ufficiale, è ad avviso degli interroganti evidente;

che è inaccettabile che uno Stato che fonda la propria libertà e le proprie garanzie sul sacrificio e sulla lealtà di istituzioni secolari come la

Guardia di Finanza possa poi vederla indicata come esempio di fatti criminosi, ancorchè in un quesito ipotetico di una prova di concorso,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di voler accertare a chi si debba la proposizione del tema in questione;

se non ritengano necessario sospendere o sostituire il componente della Commissione autore del tema;

quali provvedimenti intendano adottare al riguardo, anche per riparare al gravissimo *vulnus* alla reputazione della Guardia di Finanza.